

Assemblea Straordinaria dei Soci

VERBALE

All. A) registro delle presenze

All. B) statuto adeguato

Sabato 19 novembre 2022, alle ore 11 e 30, si è riunita in seconda convocazione, nella sede sociale, in Pesaro, Via Zanucchi, 12, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione, previa convocazione scritta, per l'esame dei seguenti argomenti iscritti nell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Adeguamento dello Statuto per iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (Runts);
3. Varie ed eventuali.

La Presidente, Maria Rosa Tomasello, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria dei soci e la presenza del numero legale, ai sensi e per gli effetti, di cui allo Statuto in vigore, ha aperto l'Assemblea, atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dando atto che sono presenti 32 soci, 26 in presenza e 6 rappresentati per regolare delega, acquisita agli atti, di cui al registro delle presenze, che forma parte integrante del presente verbale, al quale è allegato sotto la lettera A).

La Presidente dell'Associazione ha assunto la Presidenza dell'Assemblea e ha proposto la nomina del Vice Presidente, Giorgio Baccheschi, quale segretario dell'Assemblea. La proposta è stata approvata, con consensi unanimi.

Nel merito degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono state approvate le seguenti delibere:

- 1) Comunicazioni del Presidente: la Presidente dell'Assemblea ha fatto presente ai soci intervenuti che è stato necessario convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci per l'adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine di permettere all'Associazione di rientrare nell'ambito degli enti del Terzo Settore. L'adeguamento si rende necessario anche ai fini della permanenza dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, che consentirà la traslazione dell'Associazione stessa nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Presidente ha fatto presente che l'adeguamento è stato formalmente richiesto dall'Ufficio Regionale Runts della Regione Marche, in sede di esame della domanda inoltrata dall'Associazione, al fine della propria iscrizione per traslazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Assemblea ha preso unanimemente atto di quanto precede.
- 2) Adeguamento dello Statuto per iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (Runts): la Presidente ha fatto presente che l'Ufficio Regionale Runts ha rilevato due motivi ostativi al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione al Runts: il primo riguarda l'art. 8 del vigente Statuto, punto sub 8.4), che esclude il diritto dei soci al riesame del diniego della loro domanda di ammissione, qualora rigettata dalla Presidenza dell'Associazione. L'adeguamento dello Statuto, pertanto, deve prevedere l'individuazione di un organo per il riesame della domanda rigettata dalla Presidenza. Il secondo riguarda la mancata previsione, nell'art. 11, punto sub 11.4) del vigente Statuto, nel caso delle Assemblee Straordinarie, dell'approvazione delle disposizioni, con particolare riferimento alle modifiche statutarie, con una procedura rafforzata, tale da assicurare un livello di rappresentatività più elevato di quello ordinario. L'adeguamento dello Statuto,

pertanto, deve prevedere, per l'Assemblea Straordinaria che, in particolare, delibera modifiche statutarie, un quorum costitutivo in seconda convocazione. Ciò premesso, la Presidente ha proposto all'Assemblea di approvare i seguenti adeguamenti statutari:

ART. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

PUNTO SUB 8.4) La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione, o il rigetto della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte dall'Associazione, e con formula motivata. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Nel caso di diniego, la Presidenza deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Presidenza, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibererà sulla domanda non accolta nel corso della prima riunione convocata successivamente. Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di esclusione, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art 9 del presente Statuto. Di conseguenza, all'Art. 11.3 deve aggiungersi la seguente lettera sub k) per quanto riguarda le competenze sulle quali l'Assemblea delibera: esame, a richiesta degli interessati, delle domande di ammissione rigettate dalla Presidenza.

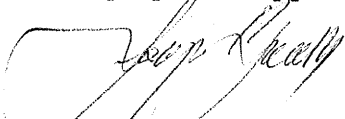
ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.4. L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere delle assemblee ordinarie legittimamente costituite sono valide se prese con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima, che in seconda convocazione, con i tre quarti dei voti dei soci aventi diritto di voto presenti.

La Presidente, inoltre, ha fatto presente che l'opportunità dell'adeguamento dello Statuto sociale può essere colta anche per inserire nello stesso la possibilità, sia per la Presidenza, sia per l'Assemblea dei soci, di convocare le riunioni, se necessario, attraverso strumenti telematici, anche a distanza, e ha proposto di approvare i seguenti adeguamenti.



ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Punto sub 11.9) - La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza in fase di convocazione

ART. 12 - PRESIDENZA

Punto sub 12.14.) La partecipazione alla Presidenza può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza in fase di convocazione.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, nel corso della quale sono stati analizzati tutti gli adeguamenti dello Statuto sociale proposti, con voti unanimi, specificando che la dizione "partecipazione all'Assemblea", di cui alla prima riga della proposta di adeguamento del punto sub 11.9) dello Statuto deve leggersi "la partecipazione all'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria".

DELIBERA

di approvare tutti gli adeguamenti proposti e di adottare il testo adeguato dello Statuto associativo che al presente verbale si allega sotto la lettera B), come letto dal Presidente ai presenti. L'Assemblea ha conferito il mandato alla Presidente dell'Associazione di provvedere a tutte le formalità dipendenti dal presente atto, presso l'Agenzia delle Entrate e presso la Regione Marche.

- 3) Varie ed eventuali: La Presidente ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti statutari, l'Assemblea ordinaria dei soci sarà convocata entro il prossimo mese di gennaio, per l'esame e per l'approvazione del conto economico consuntivo dell'esercizio 2021/2022 e del bilancio preventivo 2022/2023.

A questo punto, non essendovi altro di cui discutere, l'Assemblea si è chiusa alle ore 12 e 30. Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giorgio Baccheschi

IL PRESIDENTE

Maria Rosa Tomasello

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'UNILIT aps

PESARO SABATO 19.11. 2022 SEDE SOCIALE VIA ZANUCCHI, 12

REGISTRO DELLE PRESENZE

n.	nome e cognome dei soci	firma	delega
1	TOMASELLO MARIA ROSA	Maria Rosa Tomase	
2	BACCHUSCHI ISIDORO	Isidoro Bacchi	
3	BENDETTI NIELLO	Niello Bende	
4	NICOLTI NIOLETO	Nioleto Nicolti	
5	BRINCIVALLI ANNA RITA	Anna Rita Brincivalli	
6	VILLANI EDALIECMINIT	Edaliecminit Villani	
7	BIRNI IRENEA	Irene Birni	
8	BIRRETTI FRANCO	Franco Birretti	
9	SABATINI VITTORIO	Vittorio Sabatini	
10	MARENIA NELLI LEO	Leo Marenia	
11	SAUDOLI MAURIZIO	Maurizio Saudoli	
12	BIRRETTI FRANCO	Franco Birretti	CHIRISTO MARCHETTI
13	BIRRETTI FRANCO	Franco Birretti	BIRNIA CORVINO
14	BIRRETTI FRANCO	Franco Birretti	FEDERICO BOSCHI
15	PAOLUCA SIMONETTA	Simonetta Paolucia	
16	MARCUCCI BRUNA	Bruna Marcucci	
17	FALCINASUCCIA IRENEA	Irene Falcinasuccia	
18	MADONNA SALVATORE	Salvatore Madonna	
19	ANNA ROSA EDOARDO	Anna Rosa Edoardo	
20	PATRIZIA ROMENICONI	Patrizia Romeniconi	
21	MILENA MONTESI	Milena Montesi	
22	MAINI VITTORIO	Vittorio Maini	
23	MILAZZO MICONIA	Milazzo Miconia	
24	RONI IERMANNO	Iermanno Roni	
25	MARCUCCI MARCO	Marco Marcucci	
26	CAVARRI SANDRA	Sandra Cavarrì	
27	FINOCCHI IVULIO	Ivulio Finocchi	
28	BETONICA DELFINI	Delfini Betonica	
29	MAURIZIA RIANUCCI	Maurizia Rianucci	MAURIZIA RIANUCCI
30	MAURIZIA RIANUCCI	Maurizia Rianucci	MAURIZIA RIANUCCI
31	MAURIZIA RIANUCCI	Maurizia Rianucci	MAURIZIA RIANUCCI
32	FINOCCHI IVULIO	Ivulio Finocchi	

Maria Rosa Tomase

Isidoro Bacchi

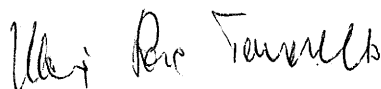
" UNILIT UNIVERISTA' LIBERA ITINERANTE aps "

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
"UNILIT UNIVERSITA' LIBERA ITINERANTE aps " di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 1.5. L'Unilit è collegata all'Università degli Studi di Urbino per collaborazioni culturali e logistiche.

Art. 2 – SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Pesaro Via Zanucchi 12.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 2.5. L'Unilit opera nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino con sezioni periferiche.



Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'associazione, opera senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo democrazia e giustizia, per lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, formative, turistiche.
- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
 - 1) a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
 - 2) b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
 - 3) k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017



4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

4.4

Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.

4.5 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative - vigenti:

- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- b. organizzare attività formative;
- c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

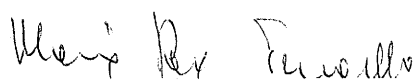
Art. 5 – VOLONTARIATO

5.1 Per lo svolgimento delle - attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci

5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a



fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano negli scopi e finalità dell'Associazione ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, e relativo Regolamento approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2. Possono assumere la qualità di socio, associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.
- 6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;



- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di usufruire dei servizi associativi organizzati dall'Associazione aps.

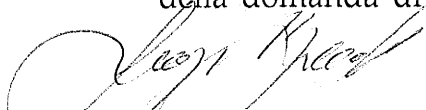
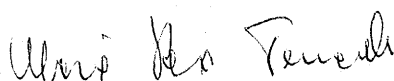
7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamento;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale dell'Associazione aps.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno.
- 8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione, o il rigetto della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte dall'Associazione, e con formula motivata. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata nel libro degli associati. Nel caso di diniego, la Presidenza deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'eventuale quota

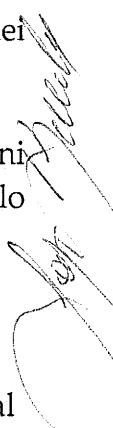
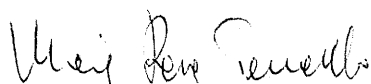
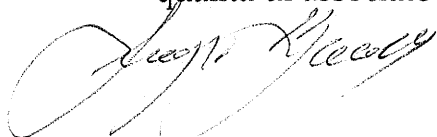



associativa versata deve essere tempestivamente restituita. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Presidenza, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibererà sulla domanda non accolta nel corso della prima riunione convocata successivamente. Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di esclusione, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art 9 del presente Statuto.

- 8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di sul socio minorenne.

Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione,
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente



Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

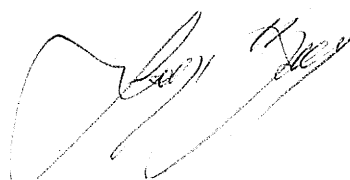
Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

- 11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:

- a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;
- b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
- d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;



- h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- k. esame, a richiesta degli interessati, delle domande di ammissione rigettate dalla Presidenza.

11.4. L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere delle assemblee ordinarie legittimamente costituite sono valide se prese con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima, che in seconda convocazione, con i tre quarti dei voti dei soci aventi diritto di voto presenti.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza se ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

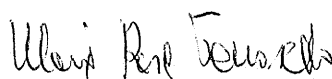
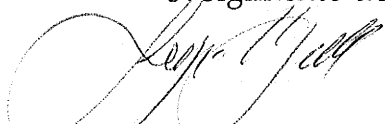
La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede,
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i *quorum* per l'eventuale approvazione.

11.8. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.



- 11.9 La partecipazione all'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza in fase di convocazione.
- 11.10 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto.

Art. 12 – PRESIDENZA

- 12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 18 componenti eletti dall'assemblea. La Presidenza nomina al suo interno i coordinatori delle sezioni periferiche.
- 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 12.3. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita in quattro anni.
- 12.4. La Presidenza è composta:
- a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
 - b. senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

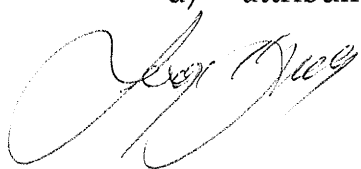
La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta ogni 4 mesi. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

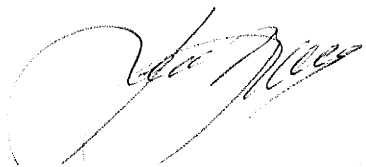
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;



- 12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.
- 12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
- 12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.
- 12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.
- 12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.
- 12.12. Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
- siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
 - copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 12.13. I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

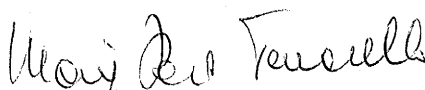


Mari Per Taverello

- 12.14. La partecipazione alla Presidenza può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza in fase di convocazione.

Art. 13 – PRESIDENTE

- 13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
- 13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.
- Il Presidente:
- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
 - b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
 - c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
 - d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.
- 13.4. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.
- 13.5. Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
 - c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.



I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

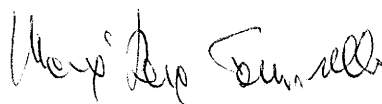
- 13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:
- firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
 - cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
 - predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
- 13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

- 14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche



derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre.
- 15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.
- 15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Presidenza

Uscita

Presidenza

Presidenza

Uscita

15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

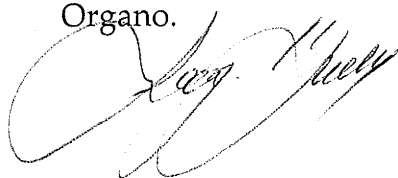
15.8 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.



Art. 17 - SCIOGLIMENTO

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.



Alberto De Tencello

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 24/11/2022 al n° 1377 serie 3.

PREVIO VERSAMENTO DI € ESENTI

(di cui € per trascrizioni)

IL FUNZIONARIO

Stefano Ragni

*Firma su delega del Direttore Provinciale Camilla CASO

